

STATUTO

della

“FONDAZIONE ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI IMOLA – INCONTRI CON IL MAESTRO O.N.L.U.S.”

Art. 1 – Denominazione

1.1. È corrente per trasformazione della preesistente Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ACCADEMIA PIANISTICA INTERNAZIONALE INCONTRI COL MAESTRO – O.N.L.U.S.” una fondazione denominata, “FONDAZIONE ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI IMOLA – INCONTRI CON IL MAESTRO O.N.L.U.S.” (di seguito la “Fondazione”).

1.2. La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà l’acronimo “O.N.L.U.S.”

1.3. Con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito anche “RUNTS”) l’acronimo “O.N.L.U.S.” si intenderà sostituito dall’acronimo “ETS”, dizione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserita in ogni atto, corrispondenza e manifestazione esterna della medesima. La denominazione di cui all’art. 1.1, pertanto, sarà sostituita con “FONDAZIONE ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI IMOLA - INCONTRI CON IL MAESTRO – ETS”.

Art. 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Imola.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione nell’ambito dello stesso comune può trasferire l’indirizzo della sede sociale e istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano, e con delibera dell’Assemblea dei Partecipanti, la Fondazione può istituire sezioni distaccate all’estero.

Art. 3 – Finalità e Attività

3.1. La Fondazione che non ha fini di lucro, neppure indiretti, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della promozione della cultura e dell'arte musicale di cui punti n. 9 e 7, comma 1, del D. Lgs 460/97.

3.2. Con l'iscrizione nel RUNTS la Fondazione perseguirà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui ai settori d), f), g) e i) del D. Lgs. 117/2017.

3.3. In particolare la Fondazione intende favorire e promuovere la divulgazione della conoscenza musicale tra i giovani; la valorizzazione della musica nell'educazione; la conservazione e il restauro di beni, sia mobili sia immobili, di interesse artistico o ambientale e di rilievo per la storia e per l'esecuzione della musica antica, la promozione della cultura musicale tra i cittadini.

3.4. A tale scopo, la Fondazione potrà, in particolare:

- a) favorire, nell'intento di accrescere la sensibilità sull'argomento, lo sviluppo delle tematiche e l'aggiornamento culturale riguardanti l'educazione musicale, anche attraverso la realizzazione di attività promozionali e iniziative editoriali in genere (a titolo esemplificativo produrre materiali audiovisivi, libri, compact disc, raccolta ed esposizione di strumenti musicali storici, etc.), l'organizzazione e gestione di centri culturali, di conferenze, di convegni di studio e di ricerca, corsi e seminari, nonché di manifestazioni ricreative, concerti, festival e spettacoli, anche di natura benefica, per raccogliere finanziamenti e consensi;
- b) realizzare, gestire o promuovere, direttamente o indirettamente, in Italia e all'estero, enti musicali o strutture analoghe, atte a sviluppare un'attività concertistica al fine di valorizzare i talenti emergenti dai corsi di alto perfezionamento;
- c) promuovere, organizzare e gestire ensembles strumentali e vocali, orchestre, cori e laboratori;
- d) istituire scuole di musica, accademie di alto perfezionamento musicale e in particolare corsi specifici di interpretazione musicale, musei di strumenti musicali, laboratori di restauro, archivi musicali;
- e) istituire borse di studio, contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di studenti e docenti impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;
- f) promuovere interventi socio-culturali a favore dell'handicap e di prevenzione del

disagio sociale, attività di musicoterapia e altre attività sociali anche di carattere ludico-ricreativo, eventualmente attraverso corsi formativi specifici;

g) promuovere attività culturali e ricerca scientifica in materia di rapporti e correlazioni tra “musica e cervello” e utilizzo dello strumento musicale nella medicina preventiva quale deterrente all’insorgere di patologie;

h) promuovere iniziative e manifestazioni culturali, formative, sociali, aggregative e ricreative in genere che sviluppino incontri, scambi con Paesi e culture differenti con una particolare attenzione agli Stati dell’Unione Europea, nel segno dello sviluppo e del rafforzamento della sensibilità e della identità comunitaria;

i) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici e privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;

j) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri enti aventi oggetto analogo o complementare al proprio;

k) realizzare attività di raccolta fondi;

l) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, a condizione che dette attività siano opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

m) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

n) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

o) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell’arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

p) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97 e successivamente all’iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017.

3.5. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. La Fondazione può tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/97.

3.6. Con l'iscrizione nel RUNTS la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle elencate, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relative norme attuative.

Art. 4 - Patrimonio

4.1. Il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale di euro 100.000,00 (centomila) a garanzia dei terzi;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o Partecipanti.

4.2. Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
- b) dai proventi e/o dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali e dall'eventuale esercizio di attività connesse e, successivamente all'iscrizione nel RUNTS, delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- d) dalle quote e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti ai Partecipanti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle necessità ed al funzionamento della Fondazione; le quote dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Esercizio Finanziario

5.1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di

ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo redatto e pubblicato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 e ss. del d.lgs. 117/2017, e quello preventivo del successivo esercizio.

5.2. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi, per la approvazione del bilancio, del maggior termine di sei mesi.

5.3. Con l'iscrizione nel RUNTS e al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione predispone, deposita e pubblica il bilancio sociale.

5.4. È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 460/97.

5.5. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.6. Con l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 – Libri Sociali

6.1. La Fondazione tiene, oltre a ogni libro o registro richiesto dalla normativa vigente:

- a) il libro dei Partecipanti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Accademico;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di

Revisione.

6.2. I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

6.3. I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione, con preavviso al Presidente dell'organo che ne cura la tenuta di almeno 7 (sette) giorni.

Art. 7 - Partecipanti

7.1. Possono divenire Partecipanti le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che condividendo le finalità dell'ente, si impegnino a partecipare alla vita della Fondazione e contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione.

7.2. Al fine di cui all' art. 7.1 si richiede la presentazione di una domanda scritta motivata.

7.3. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissione dei nuovi Partecipanti; in caso di mancato accoglimento di questi ultimi, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rendere nota la motivazione agli interessati entro 60 (sessanta) giorni.

7.4. Al momento dell'ammissione, il Partecipante è tenuto al versamento della quota annuale, non rivalutabile e intrasmissibile.

7.5. Tra i Partecipanti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.

7.6. Tutti i Partecipanti hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Partecipanti per quanto di competenza della stessa.

7.7. La qualità di Partecipante si perde per morte, recesso o esclusione.

7.8. Possono essere esclusi, con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione, i Partecipanti che:

a) svolgano attività in contrasto o in concorrenza con le finalità e l'oggetto della Fondazione;

b) non ottemperino alle disposizioni statutarie, agli eventuali regolamenti o alle delibere assembleari e consiliari.

7.9. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Partecipante, il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Partecipanti, che deciderà collegialmente con l'esclusione dal voto del ricorrente.

7.10. I Partecipanti che intendano recedere dovranno comunicare per iscritto la loro decisione entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno o saranno considerati Partecipanti anche per l'anno successivo, nonchè tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione.

7.11. Il Partecipante che cessi per qualunque ragione (esclusione, recesso, decesso), non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è comunque tenuto al pagamento della quota per l'esercizio in corso.

Art. 8 – Organi

8.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Coordinatore Culturale
- f) il Consiglio Accademico;
- g) l'Organo di controllo e revisione;
- h) l'Advisory Board, se nominato.

8.2. Le cariche sono prestate gratuitamente, fatta eccezione per il Sovrintendente e il Coordinatore Culturale. All'Organo di controllo e revisione, può essere riconosciuto un emolumento individuale annuo proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore ai limiti sanciti dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D. lgs. n. 460/1997 e, successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo settore, dall'art. 8 del D. lgs. 117/2017.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione uscente con propria formale deliberazione, tenuto conto delle specifiche esigenze della Fondazione.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato, inizialmente, nella delibera di trasformazione e successivamente come segue:

a) 2 (due) membri se il Consiglio è composto da 5 (cinque) o 6 (sei) membri, oppure 3 (tre) membri se il Consiglio è composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri, sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti tra i propri membri;

b) il residuo numero dei membri è nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente.

9.3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; essi sono rieleggibili.

9.4. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più dei membri che non costituiscano la maggioranza, i sostituti saranno cooptati dal Consiglio di Amministrazione.

9.5. I membri sostituiti o nominati per cooptazione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.

9.6. In caso di cessazione per qualsiasi causa della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, questo si intende decaduto. Si procederà alla nomina del nuovo Consiglio con le modalità di cui al precedente punto 9.2.

Art. 10 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, fatto pervenire con messaggio di posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

10.4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di controllo e revisione.

10.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Sovrintendente con funzioni consultive e può rilasciare pareri, ancorchè non vincolanti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Sovrintendente o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti

il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Art. 11- Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

11.2. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) approva il Programma Pluriennale di Sviluppo e il Programma Annuale;
- b) approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e, eventualmente, il bilancio sociale;
- c) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- d) conferisce incarichi professionali;
- e) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- f) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- g) stabilisce se l'Organo di controllo e revisione sia monocratico o collegiale;
- h) nomina il Sovrintendente, il Coordinatore Culturale, i Direttori delle singole Accademie, il Consiglio Accademico, e i responsabili di Corsi di strumento non ricompresi all'interno delle attività delle Accademie di cui all'art.15.8, se attivati;
- i) nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice Presidente;
- j) determina l'ammontare delle quote annuali dei Partecipanti, che possono essere differenziate in base all'età, ovvero ai particolari meriti e all'attività svolta a favore della Fondazione;
- k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- l) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile, compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- m) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- n) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;

- o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- q) approva progetti di sviluppo e/o sperimentazione proposti dal Consiglio Accademico.

11.3. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Art. 12 – Il Presidente

12.1. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione.

12.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega, in via generale o di volta in volta.

12.3. Il Presidente predispone l'ordine del giorno delle adunanze consiliari e dell'Assemblea dei Partecipanti.

12.4. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri del Consiglio stesso in caso di dimissioni, e/o a scadenza del mandato.

12.5. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o specifiche attività e di nominare avvocati e procuratori, nell'eventualità di insorgenza di liti.

12.6. In assenza del Presidente o nell'ipotesi di suo impedimento, la rappresentanza spetta al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 – Il Presidente Onorario

13.1. Può essere nominato Presidente Onorario della Fondazione per meriti particolari chi ha ricoperto la qualifica di Presidente, Direttore, o comunque chi si sia particolarmente distinto per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità della Fondazione, con voto del Consiglio di Amministrazione e su proposta del Presidente.

13.2. La carica di Presidente Onorario dura per 3 (tre) esercizi. Essa non è una carica statutaria necessaria, bensì facoltativa.

13.3. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza della Fondazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.4. Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 14 - Assemblea dei Partecipanti

14.1. L'Assemblea dei Partecipanti, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità dei Partecipanti e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge, allo statuto e agli eventuali regolamenti, obbligando anche gli assenti e i dissenzienti.

14.2. L'Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 21 c.c., mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei presenti.

14.3. L'Assemblea delibera in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e revisione, nonché sull'eventuale istituzione di sezioni distaccate all'estero.

14.4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio tramite posta elettronica, oppure mediante pubblicazione nel sito internet della Fondazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.

14.5. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente o su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei Partecipanti, ovvero quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di controllo e revisione.

14.6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Partecipanti in regola col

pagamento della quota annuale.

14.7. Ogni Partecipante può farsi rappresentare da altro Partecipante, mediante delega scritta. Ogni Partecipante non può ricevere più di due deleghe.

14.8 Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

14.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi questi ultimi, da un Partecipante eletto dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in Assemblea, la regolare costituzione delle Assemblee e la validità delle deliberazioni.

14.10. Il Presidente nomina un segretario, scegliendolo anche tra i non Partecipanti. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà procedere alle votazioni anche per iscritto, e, in questo caso, il Presidente provvederà alla nomina di due scrutatori.

14.11. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 - Il Sovrintendente

15.1. Al Sovrintendente spetta la direzione delle attività amministrative, di gestione organizzativa, economica e finanziaria, e la direzione del personale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

15.2. Il Sovrintendente provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali e presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione:

- Il Programma Pluriennale di Sviluppo
- Il Programma Annuale
- Il Bilancio Preventivo
- Il Bilancio Consuntivo
- Il Bilancio Sociale

15.3. Il Sovrintendente è Preside dei Corsi Equipollenti alle Lauree ed alle Lauree Magistrali.

15.4. Al Sovrintendente fanno capo le scelte essenziali, per i corsi equipollenti alle Lauree ed alle Lauree Magistrali, in ordine a tutte le discipline non ricomprese all'interno dello SSD L-Art/05. Il Sovrintendente informa il Consiglio di Amministrazione in ordine ad ogni incombenza di cui al punto precedente.

15.5. Il Sovrintendente concorda le compatibilità economiche, in riferimento ai diversi settori di attività, tra l'attuazione dei programmi ed i mezzi e l'organizzazione generale disponibili.

15.6. Il Sovrintendente presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dei Beni Culturali le relazioni previste dalla legge.

15.7. Il Sovrintendente è membro di diritto del Consiglio Accademico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per 3 (tre) esercizi. È riconfermabile per più mandati.

15.8 L'attività didattica della Fondazione è articolata in 8 (otto) "Accademie":

- 1) Accademia Pianistica;
- 2) Accademia della Chitarra;
- 3) Accademia della Composizione;
- 4) Accademia del Flauto;
- 5) Accademia della Musica da Camera;
- 6) Accademia della Viola e Quartetto;
- 7) Accademia del Violino;
- 8) Accademia del Violoncello.

Ognuna delle sopraelencate Accademie è abilitata anche alla realizzazione di Corsi Equipollenti alle Lauree ed alle Lauree Magistrali coerentemente con i decreti ministeriali attinenti.

15.9 L'attività didattica della Fondazione può declinarsi anche in Corsi non ricompresi all'interno delle attività delle Accademie elencate al punto 15.8, tra i quali i Corsi di Fortepiano e di Direzione d'Orchestra. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aggiungere o diminuire Corsi nel rispetto delle linee-guida della Fondazione e degli scopi statutari.

15.10 Il Sovrintendente armonizza le attività delle Accademie e dei Corsi, in particolare:

- sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative, esercitando ogni opportuna azione di controllo e di vigilanza;
- redige la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, scientifiche ed artistiche, sulla base di quanto indicato dal Consiglio Accademico;
- propone al Consiglio di Amministrazione le assunzioni dei docenti, concordandole con i Direttori delle rispettive Accademie.

Art. 16 - Il Coordinatore Culturale

16.1. Il Coordinatore Culturale è membro di diritto del Consiglio Accademico. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sovrintendente, e resta in carica per 3 (tre) esercizi. È riconfermabile per più mandati.

16.2 Il Coordinatore Culturale è garante dei valori che identificano la Fondazione nel sistema formativo musicale nazionale ed internazionale; in particolare:

- intrattiene relazioni nazionali ed internazionali al fine di sviluppare network e progetti di rete favorendo il processo di internazionalizzazione della Fondazione;
- promuove l'attuazione di progetti culturali di interesse musicale, musicologico e di ricerca;
- condivide con il Sovrintendente la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, scientifiche ed artistiche, sulla base di quanto indicato dal Consiglio Accademico, rilasciando parere consultivo;
- coadiuva il Sovrintendente nella stesura del Programma Pluriennale di Sviluppo, nonché di quello Annuale.

Art. 17 – Consiglio Accademico

17.1. Sono membri di diritto del Consiglio Accademico i Direttori di ciascuna delle

Accademie di cui all'art. 15.8. Il Consiglio di Amministrazione può nominare all'interno del Consiglio Accademico anche i responsabili di singoli Corsi di strumento non ricompresi all'interno delle attività delle Accademie, se attivati.

17.2. Il Consiglio Accademico è presieduto dal Sovrintendente.

17.3. Spetta al Consiglio Accademico:

- esaminare progetti di sviluppo e/o sperimentazione che propone al Consiglio di Amministrazione per approvazione. Il Consiglio Accademico può autorizzare la costituzione di comitati e/o gruppi di lavoro responsabili della esecuzione dei progetti stessi, e può nominare un Coordinatore Didattico;
- contribuire alla stesura del Programma Pluriennale di Sviluppo della Fondazione attraverso pareri e valutazioni rivolti al Sovrintendente;
- rivolgere pareri al Sovrintendente sul Programma Annuale per l'attività didattica e artistica, sulla base del Programma Pluriennale di Sviluppo;
- avanzare proposte al Sovrintendente per la ripartizione dei finanziamenti per la didattica erogati dalla Fondazione;
- esprimere parere al Sovrintendente e al Coordinatore Culturale sull'attuazione dei programmi di internazionalizzazione dell'attività della Fondazione.

Art. 18 - Il Direttore di Accademia

18.1. Il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Sovrintendente, nomina i Direttori per ciascuna delle Accademie di cui all'art. 15.8, scegliendolo tra i docenti in carica, ovvero tra soggetti esterni di comprovata esperienza e specchiata professionalità nelle materie di interesse di ciascuna delle Accademie.

18.2. Ciascun Direttore di Accademia formula le strategie didattiche, predispone i relativi programmi di insegnamento, studio, ricerca, formazione, e organizza i corsi e le classi della Accademia che dirige, nel rispetto delle linee-guida della Fondazione e di concerto con il Sovrintendente.

18.3. Il Direttore di Accademia coordina l'attività dei docenti con i relativi compiti, ivi compresi quelli di firma per gli atti di sua competenza. Indica al Sovrintendente musicisti di alta qualificazione artistico-professionale per attivare annualmente, in ragione di comprovate e motivate necessità didattiche, corsi di insegnamento o Masterclasses, sulla base della programmazione didattica di ciascuna Accademia, nonché delle risorse rese disponibili dal Consiglio di Amministrazione

18.4. Il Direttore di Accademia, d'intesa con il Sovrintendente, coordina le attività di produzione artistica relative a concerti ed eventi in cui è coinvolta l'Accademia che dirige, indicando la partecipazione alla produzione di docenti ed allievi, sentito il parere del Coordinatore Didattico se nominato.

18.5. Il Direttore di Accademia presiede la commissione di esami d'ammissione relativa alla propria disciplina e predispone altresì la composizione delle commissioni preposte all'espletamento dei singoli esami di profitto. Dette commissioni hanno da essere composte d'intesa con il Coordinatore Didattico, se nominato, sentito il parere del Sovrintendente.

18.6. Il Direttore di Accademia è membro di diritto del Consiglio Accademico.

18.7 Ciascun Direttore ha la facoltà di regolamentare e disciplinare l'organizzazione della Accademia di riferimento, anche con la nomina di un Vice Direttore e/o comitati interni.

18.8 I singoli Corsi di strumento non ricompresi all'interno delle attività delle Accademie, se attivati, sono rappresentati da un responsabile all'interno del Consiglio Accademico.

Art. 19 - L'Advisory Board

19.1. L'Advisory Board, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove), scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e spiccata professionalità e onorabilità, ovvero che hanno contribuito alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante significativi contributi in denaro, nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

19.2. L'Advisory Board formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, onde definire le strategie culturali e didattiche della Fondazione.

19.3. Ciascun membro dell'Advisory Board resta in carica per il medesimo periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

19.4. L'Advisory Board si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, anche in video conferenza.

19.5. In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, l'Advisory Board è convocato dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di Amministrazione.

19.6. Alle riunioni dell'Advisory Board partecipa il Presidente della Fondazione o un suo delegato; un membro del Board medesimo sarà tenuto alla predisposizione del verbale.

Art. 20 – L'Organo di Controllo e di Revisione

- 20.1. L'Organo di Controllo e di revisione può essere monocratico o collegiale.
- 20.2. L'Organo di Controllo e di revisione è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Il Presidente dell'Organo, e un membro supplente sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti; gli altri due membri effettivi e un supplente dal Consiglio di Amministrazione.
- 20.3. L'Organo di Controllo monocratico è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.
- 20.4. Ai componenti dell'Organo di Controllo e di revisione si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo e di revisione devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo e di revisione collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 20.5. L'Organo di Controllo e di revisione dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.
- 20.6. La cessazione dei membri dell'Organo di Controllo e di revisione per scadenza, ha effetto dal momento in cui l'organo medesimo è stato ricostituito.
- 20.7. I membri dell'Organo di Controllo e di revisione sono rieleggibili.
- 20.8. L'Organo di Controllo e di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui fini e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 ove applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo e di revisione esercita compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità istituzionali della Fondazione, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7, 8, d.lgs. 117/2017; attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni del D. lgs. 117/2017 e delle norme ad esso applicabili, e di ciò viene dato atto nel bilancio consuntivo. L'Organo di Controllo e di revisione assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Partecipanti e può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare accertamenti periodici, chiedere ai membri del Consiglio di Amministrazione notizie circa l'andamento dell'attività o circa determinate operazioni. Ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

20.9. L'Organo di Controllo e di revisione esercita la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo e di revisione è costituito da Revisori dei Conti iscritti nell'apposito registro.

20.10. È tuttavia fatta salva la facoltà di deferire il controllo contabile a un revisore contabile o ad una Società di Revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione e su conforme parere vincolante dell'Assemblea.

20.11. L'eventuale nomina di un revisore contabile o di una Società di Revisione sarà effettuata con l'osservanza della disciplina prevista dagli artt. 2409-bis e ss. c.c.

20.12. Oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico conferito ai membri dell'Organo di Controllo e di revisione, o al Sindaco monocratico, è riconosciuto un emolumento individuale annuo proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. In ogni caso queste ultime non potranno eccedere i limiti sanciti dall'art. 10, comma sesto, lett. c) del D. lgs. n. 460/1997 e, successivamente all'iscrizione della Fondazione nel registro Unico del Terzo settore ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 117/2017.

20.13. Si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni civilistiche, in quanto compatibili, previste per il collegio sindacale di Società per Azioni.

Art. 21 – Scioglimento

21.1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

21.2. Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra O.N.L.U.S., ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

21.3. Con l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS il patrimonio sarà devoluto ad altro ETS, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45 comma 1 del D. lgs n. 17/2017, fatta salva

differente disposizione imposta dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

Art. 22 - Clausola compromissoria

22.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra la Fondazione e gli amministratori e/o gli altri componenti gli organi della stessa, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, ovvero nei loro confronti, per questioni in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Fondazione, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

22.2. La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

22.3. Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Fondazione.

22.4. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

22.5. Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

22.6. Il regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Art. 23 – Norme generali

23.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.